

Informativa relativa ai compiti ed obblighi specifici per l'organizzazione di eventi e partite all'interno di impianti sportivi

Valido per manifestazioni, eventi e partite organizzati in impianti al chiuso e all'aperto con capienza superiore ai 100 spettatori e/o utilizzatori

Con la presente siamo a richiamare la vostra attenzione sugli aspetti riguardanti la sicurezza connessa all'organizzazione di eventi all'interno di impianti sportivi.

Le leggi attualmente in vigore, ed in particolare il Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 così come modificato ed integrato dal decreto del 6 giugno 2005, prevede compiti ed obblighi specifici per la costruzione e gestione degli impianti sportivi di cui A.S.I.S. si deve fare carico.

Tali norme prevedono altresì importanti obblighi di tipo gestionale a carico dell'organizzatore il quale deve garantirne la previsione e l'attuazione.

Competenze A.S.I.S.

A.S.I.S. è responsabile del mantenimento delle condizioni e della corretta gestione della sicurezza degli impianti sportivi che cura attraverso la predisposizione di un piano di controllo e manutenzione finalizzato alla gestione degli aspetti di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Tale piano di controllo e manutenzione tiene anche conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e prevede:

- a) l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- b) l'esposizione di informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- c) la perfetta funzionalità delle vie di esodo;
- d) la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- e) la manutenzione e l'efficienza delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- f) la manutenzione e l'efficienza degli impianti (di riscaldamento e condizionamento, di rilevazione e segnalazione degli incendi, di allarme, di estinzione degli incendi, di illuminazione ordinaria e di sicurezza, ecc.);
- g) l'assistenza e la collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- h) l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta.
- i) la presenza della segnaletica di sicurezza per consentire, in particolare, l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, presso ogni impianto A.S.I.S. ha predisposto e tiene aggiornato un piano di emergenza, che riporta le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza ed in particolare le procedure per l'esodo del pubblico in condizioni di utilizzo normale dell'impianto, per manifestazioni e eventi invece è onere dell'organizzatore produrre il piano di emergenza specifico.

Competenze Organizzatori

Come detto, le norme vigenti prevedono importanti obblighi anche a carico degli organizzatori di eventi che la normativa definisce “*società utilizzatrici degli impianti*”.

Tali obblighi, sostanzialmente di tipo gestionale, sono esplicitati nell'art. 19-quarter del Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 così come modificato ed integrato dal decreto del 6 giugno 2005. Tale articolo disciplina le condizioni di utilizzo dell'impianto, e fissa obblighi e divieti che le società utilizzatrici degli impianti devono rispettare e che si riferiscono a:

- a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità;
- b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto. Si segnala che il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potrà essere inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a 1 ogni 20 addetti. Le attività di tali addetti dovranno svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che può avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica.
- c) predisporre ed aggiornare un piano di emergenza in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Segnaliamo inoltre che il predetto Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996, così come modificato ed integrato dal decreto del 6 giugno 2005, fornisce delle prescrizioni in caso di utilizzazione degli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo. Nello specifico l'Art. 12 di tale legge impone che:

- a) vengano comunque rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto;
- b) nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni fissate dal DM 18/03/96 per gli impianti all'aperto (vedere art. Art. 8 “Sistema di vie di uscita”), mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo e dal DM 10 marzo 1998.

Per ogni eventuale chiarimento contattare i referenti A.S.I.S. previsti sul contratto.